

LOLMEN SERVICES

Newsletter di Formazione e Sicurezza sul Lavoro - Tel. 030 6187567 - info@lolmen.it - <https://www.lolmen.it>

DAL 01/10/2024 PATENTE A CREDITI PER LAVORARE NEI CANTIERI EDILI: come funziona?

di Luigi Menapace

La patente a crediti nei cantieri era già presente (e prevista) nell'articolo 27 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza); dopo ben 16 anni la pubblicazione in Gazzetta del DL 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 4) ha individuato nella patente a crediti la misura idonea per aumentare la sicurezza sul lavoro in edilizia, **sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili.**

La misura, in vigore dal 1° ottobre 2024, ha sia lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro nel settore edile garantendo più sicurezza agli operatori ed a tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte nei lavori (fornitori, manutentori, tecnici, ecc.) oltre all'ambizioso obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza nel settore edile allo scopo di ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro.



COSA E' LA PATENTE A CREDITI?

La patente a crediti nei cantieri è un sistema “premiante” pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto e costante nell'adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Il recente Decreto PNRR 4 riscrive integralmente l'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza).

A far data dal 1° ottobre 2024, sia le imprese che i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), avranno l'obbligo del possesso della patente a crediti.

Il funzionamento è molto semplice: la patente a crediti ha **un punteggio iniziale di 30 crediti** e le imprese e i lavoratori autonomi potranno operare nei cantieri temporanei o mobili solo con **una dotazione pari o superiore a 15 crediti.**

Con questo meccanismo il punteggio riportato sulla patente a crediti diventerà l'indicatore ufficiale dell'idoneità dell'impresa o del lavoratore autonomo ad operare nel settore edile, attestando la sua capacità e serietà nell'adozione efficaci misure di sicurezza.

Tale punteggio dovrà essere preso in considerazione dalle Amministrazioni Pubbliche (ma anche dai Committenti Privati!) quando dovranno assegnare lavori, appalti o incarichi vari. In pratica, il punteggio acquisito diventerà un criterio di valutazione aggiuntivo, che si affianca ai tradizionali parametri di selezione, come l'idoneità tecnico professionale e l'offerta economica. **Si creerà così un circolo virtuoso in cui le imprese e i lavoratori autonomi saranno incentivati a mantenere elevati standard di sicurezza per poter accedere a maggiori opportunità di lavoro.**

LOLMEN SERVICES

Newsletter di Formazione e Sicurezza sul Lavoro - Tel. 030 6187567 - info@lolmen.it - <https://www.lolmen.it>

DAL 01/10/2024 PATENTE A CREDITI PER LAVORARE NEI CANTIERI EDILI: come funziona?

di Luigi Menapace

CHI RILASCIATA LA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI EDILI? QUALI REQUISITI SERVONO?

La **patente a crediti** sarà rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a fronte della presenza dei seguenti requisiti da parte del Responsabile Legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente: **(REQUISITI)**

- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
- adempimento degli obblighi formativi da parte del Datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, come stabilito dall'articolo 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza);
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Questi criteri sono fondamentali per garantire la conformità alle normative vigenti e per assicurare un cantiere sicuro e regolare sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

Le informazioni relative alla patente a crediti saranno riportate in un'apposita sezione del Portale Nazionale del Lavoro sommerso di cui all'art. 19 del DL 36/2022 (Decreto PNRR 2).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali individuerà le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente a crediti nei cantieri.

COME FUNZIONA LA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI EDILI?

Il meccanismo utilizzato per la patente a crediti nei cantieri è noto praticamente a tutti perché è simile al sistema della patente a punti nel campo della guida dove è prevista la decurtazione dei punti in caso di infrazioni accertate al Codice della Strada.

Dal 01/10/2024 analogamente nei cantieri edili quando un'impresa o lavoratore autonomo riceverà sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il punteggio della sua patente a crediti diminuirà proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo servirà ad incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Come già detto, **la regola fondamentale è la seguente: le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente.**

La patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei Datori di Lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi secondo la tabella allegata a questa Newsletter dove sono riportate tutte le violazioni e le decurtazioni di crediti (di seguito si riportano solo quelle principali e quelle più frequenti nei cantieri edili).

Se è riconosciuta al Datore di lavoro la responsabilità di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivato:

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: **- 20 crediti**;

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., **che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: - 15 crediti**;

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: **- 10 crediti**.

LOLMEN SERVICES

Newsletter di Formazione e Sicurezza sul Lavoro - Tel. 030 6187567 - info@lolmen.it - <https://www.lolmen.it>

DAL 01/10/2024 PATENTE A CREDITI PER LAVORARE NEI CANTIERI EDILI: come funziona?

di Luigi Menapace

COME FUNZIONA LA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI EDILI?

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., **che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: - 8 crediti.**

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., **dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: - 5 crediti.**

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.): - 5 crediti.

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) o nomina del RSPP: - 3 crediti.

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione (P.E.E.): - 3 crediti.

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (P.O.S.): - 3 crediti.

Mancanza di protezioni verso il vuoto: - 3 crediti.

Omessa formazione e addestramento: - 2 crediti.

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: - 2 crediti.

Accertata presenza di lavoratori IRREGOLARI :

in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro: - 3 crediti.

in caso di impiego del lavoratore da trentuno a sessanta giorni di effettivo lavoro: - 2 crediti.

in caso di impiego del lavoratore da meno di trenta giorni di effettivo lavoro: - 1 credito.

in caso di impiego del lavoratori STRANIERI: - 1 credito.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno da 6.000 a 12.000 euro.

ESEMPIO CONCRETO: Se dopo il 01 ottobre 2024 durante un sopralluogo gli Ispettori del Lavoro rilevano la mancanza del DVR e del POS, la mancanza delle protezioni verso il VUOTO e della fornitura delle imbracature di sicurezza anti caduta, accertano che 1 lavoratore non ha la formazione OBBLIGATORIA GENERALE e SPECIFICA ed un altro è IRREGOLARE e di nazionalità albanese (supponiamo presente da 1 settimana) OLTRE ALLE PESANTI SANZIONI **decurteranno dalla patente ben 16 CREDITI** (- 5 per DVR, - 3 per POS, - 3 per mancanza protezione verso il VUOTO, -2 per mancata consegna DPI II Cat. (imbracature di sicurezza anticaduta), - 2 per omessa formazione, -1 per lavoratore irregolare e - 1 per lavoratore irregolare straniero) e quell'impresa avrà solo 14 CREDITI e non potrà lavorare!

L'esempio serve per far capire che bisogna stare attenti perché basta poco per esaurire i crediti della patente.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territoriale competente dell'Ispettorato del Lavoro (INL) dovrà sospendere, in via cautelativa, la patente a crediti fino ad un massimo di 12 mesi. (**proprio qualche giorno fa Il Governo ha precisato che in caso di infortunio mortale per "colpa grave" dell'impresa, scatta l'obbligo per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di sospendere (fino a 12 mesi) la patente a crediti di quell'impresa.** Sarà compito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) definire i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento dovrà riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione allo stesso accertamento ispettivo non potranno comportare nel complesso una decurtazione di crediti superiore a 20.

LOLMEN SERVICES

Newsletter di Formazione e Sicurezza sul Lavoro - Tel. 030 6187567 - info@lolmen.it - <https://www.lolmen.it>

DAL 01/10/2024 PATENTE A CREDITI PER LAVORARE NEI CANTIERI EDILI: come funziona?

di Luigi Menapace

COME SI POSSONO RECUPERARE I CREDITI PERSI?

In caso di perdita totale dei punti, le conseguenze per l'azienda saranno significative e mireranno a sottolineare l'importanza del rispetto delle norme di sicurezza. La perdita di tutti i punti potrebbe comportare la chiusura immediata del cantiere e potrebbe escludere l'azienda dalla possibilità di partecipare a future gare d'appalto o di ottenere finanziamenti pubblici per un periodo di 24 mesi. Inoltre, all'impresa non verrà rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), essenziale per attestare la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa. Esiste però la possibilità di recupero dei crediti decurtati.

Questo recupero è possibile attraverso la partecipazione attiva del Datore di lavoro e del Responsabile o direttore tecnico dell'impresa a specifici corsi di formazione. Questi corsi saranno progettati per fornire una conoscenza approfondita e aggiornata sulle normative di sicurezza e sulle migliori pratiche (best practices - buone prassi) da adottare nei luoghi di lavoro, consentendo così alle imprese di migliorare le loro politiche interne di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

La frequenza a tali corsi e l'adozione di misure correttive adeguate permetteranno quindi di reintegrare i punti persi favorendo un processo di miglioramento continuo nelle pratiche di sicurezza adottate.

Ciascun corso consentirà di riacquistare 5 crediti; i crediti riacquistati con la formazione non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e di provvedimenti di decurtazione, previa trasmissione alla sede competente territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori.

Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza): (Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) - Linee guida UNI-INAIL).

CHI E' ESONERATO DALLA PATENTE A CREDITI?

Le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione) in classifica pari o superiore alla III, ovvero della qualificazione che autorizza un'azienda del settore delle costruzioni a concorrere alle gare d'appalto pubbliche, non saranno tenute al possesso della patente a crediti per la Sicurezza sul Lavoro.

TUTTI GLI ALTRI, sia le imprese che i lavoratori autonomi (elettricisti, idraulici, falegnami, pavimentisti, posatori, fabbri, cappottisti, cartongessisti, impermeabilizzatori, lattonieri, serramentisti, vetrai, cc.) che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), dal 01/10/2024 avranno l'obbligo del possesso della patente a crediti.

Nell'art. 89 i "cantieri temporanei o mobili" si definiscono come cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'Allegato X dello stesso Testo Unico:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.